



COMUNE DI UDINE

Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente
Servizio Edilizia Privata e Ambiente

Udine, 20 marzo 2013

OGGETTO: Attuazione del Piano d'Azione Comunale contenente le azioni di emergenza da applicare in caso di superamento dei limiti fissati dalle normative in tema di qualità dell'aria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, ha attribuito alla Regione il compito di elaborare ed adottare il Piano di Azione Regionale (P.A.R.) contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti dell'aria comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- gli inquinanti causa di maggiori criticità a livello di qualità dell'aria in regione sono il biossido di azoto, il particolato atmosferico e l'ozono;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa”*, tra l'altro, all'articolo 10 ha previsto che i piani di azione regionali abbiano ad oggetto *specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente*, vale a dire condizioni meteo particolarmente sfavorevoli che mantengono gli inquinanti in aria in concentrazioni tali da causare pericolo per la salute umana, a causa del perdurare del ristagno atmosferico;
- il medesimo decreto legislativo ha confermato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM₁₀), pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

Ricordato che il P.A.R., approvato con D.P.Reg. 16 gennaio 2012, n. 010/Pres., ha individuato le seguenti azioni da applicare, a diversa scala territoriale, sulle cause inquinanti per contenere gli effetti del ristagno atmosferico e in particolare per ridurre le concentrazioni di PM₁₀ e ossidi di azoto:

– *Azioni diffuse* (informazione alla popolazione, riduzione della temperatura interna agli edifici e sostituzione della combustione domestica della legna con altre forme di combustione o riscaldamento) da mettere in atto a livello regionale o su un'ampia porzione dello stesso territorio;

– *Azioni locali* (riduzione del traffico e limitazione della circolazione veicolare) da applicare in un contesto intercomunale, in una zona incentrata sui capoluoghi di Provincia che ricomprenda anche i Comuni ad essi limitrofi, mediante la redazione di Piani di Azione Comunale Armonizzati;

– *Azioni puntuali* mirate su specifiche fonti che rivestono un ruolo emissivo importante e che devono essere messe in atto dalle amministrazioni provinciali;

Evidenziato inoltre che per quanto riguarda l'ozono, la sola azione attualmente prevista è di tipo diffuso e consiste nell'informazione alla popolazione dell'intero territorio regionale;

Considerato che nel corso dell'anno 2012 si sono verificati 35 superamenti del valore limite di 24 ore per il PM₁₀, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico incrementano le concentrazioni delle polveri e degli ossidi di azoto;



U.O. Ambiente
MP

Via Lionello 1
33100 Udine
tel 0432 271932/855
fax 0432 271929

www.comune.udine.it
C.F. e P. IVA 00168650307

Preso atto che il Tavolo Tecnico Intercomunale, convocato ai sensi e per gli effetti del P.A.R., finalizzato alla redazione del Piano di Azione Comunale Armonizzato, si è riunito in data 15 marzo, 19 aprile e 5 ottobre 2012;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 472 d'ord. del 13 novembre 2012, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Azione Comunale contenente le azioni di emergenza da attivare in caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa in tema di qualità dell'aria (allegato A);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;

ORDINA

1. ai rivenditori di legna di rispettare le specifiche norme tecniche sulle caratteristiche del materiale: per il pellet, il fornitore dovrà dimostrare la conformità del prodotto alle norme UNI EN 14961-2, classe A1-A2; per il cippato, il fornitore dovrà dimostrare la conformità del prodotto alle norme UNI EN 14961-4, classe A1-A2; per la legna da ardere, il fornitore dovrà dimostrare la conformità del prodotto alle norme UNI EN 14961-5 e, in particolare, dovrà essere rispettata la corretta percentuale di umidità, compresa tra il 15% ed il 25%, dimostrata dal fornitore, all'atto della consegna, mediante misurazione con igrometro; potrà essere concordata con il cliente anche la fornitura di legna con percentuali di umidità superiori al 25%, nel qual caso sarà a carico di quest'ultimo l'onere della stagionatura del materiale prima dell'utilizzo;
2. agli utilizzatori di impianti a biomasse legnose di provvedere alla manutenzione periodica delle camere di combustione e delle canne fumarie, come da specifiche norme tecniche e da indicazioni del costruttore dell'impianto;
3. dal 15 ottobre al 31 marzo di ogni anno, su tutto il territorio comunale, di non accendere qualsiasi fuoco all'aperto di stoppie, ramaglie o altro, eccezion fatta per i fuochi epifanici, per i quali è necessaria comunicazione alla Polizia Locale e devono essere realizzati esclusivamente con ramaglie secche e scarti di legno non trattati;
4. agli Enti/Società pubblici di individuare e comunicare al Comune di Udine il nominativo di un responsabile di edificio in relazione al rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente previsti dal D.P.R. 412/1993 e alla riduzione delle temperature medie impostate internamente agli edifici stessi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 5;
5. che, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, nel periodo compreso tra il 15 ottobre di ogni anno e il 15 aprile dell'anno successivo, a seguito di specifica segnalazione dell'ARPA FVG, pubblicizzata mediante mass media e display stradali:
 - oltre ad essere rispettati i valori massimi della temperatura ambiente previsti dall'art. 4 del D.P.R. 412/1993, siano ridotte di due gradi (da 20°C a 18°C) le temperature medie impostate internamente agli edifici; sono esentati da tale obbligo gli edifici in categoria B o superiore in base all'attestato di qualificazione energetica o equivalente procedura di certificazione energetica e gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, scuole ed abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche



AVVERTE

che potranno essere applicate ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento a quanto previsto al precedente punto 6 a cui sarà applicato l'art. 16 della L. 689/1981;

INFORMA

la presente ordinanza ha validità immediata ed è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio on-line e a mezzo stampa.

A seguito delle segnalazioni dell'ARPA FVG le informazioni relative all'attivazione del Piano di Azione Comunale, con invito a ridurre l'uso dei mezzi di trasporto privati e di ogni altra attività causa di significative emissioni inquinanti, saranno divulgate mediante mass media, pannelli informativi stradali e sito internet comunale.

L'attivazione del P.A.C. verrà immediatamente comunicato alla Polizia Locale, centralini del Comune, Prefettura, Forze dell'Ordine, Comuni dell'interland, Società gestrice del trasporto pubblico e associazioni di categoria.

Avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al TAR del Friuli Venezia Giulia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Dirigente del Servizio
f.to ing. Marco Disnan



U.O. Ambiente
MP

Via Lionello 1
33100 Udine
tel 0432 271932/855
fax 0432 271929

www.comune.udine.it
C.F. e P. IVA 00168650307